



Comune di Trepuzzi
Provincia di Lecce

**Regolamento comunale per l'utilizzo
degli impianti sportivi comunali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE DEL CONTENUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Definizioni	1
Art. 2 - Oggetto e finalità.....	1
Art. 3 - Ambito di applicazione	1
Art. 4 – Definizione degli impianti sportivi comunali.....	1
Art. 5 - Definizione attività di interesse pubblico	2
Art. 6 – Destinatari della concessione degli impianti sportivi comunali	2
TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGFLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2
Art. 7 - Concessione in uso	2
Art. 8 - Modalità di assegnazione	3
Art. 9 - Utilizzo degli impianti sportivi.....	3
Art. 10 - Orari di utilizzo impianti	4
Art. 11 - Durata della concessione in uso degli impianti.....	4
Art. 12 - Rinuncia	4
Art. 13 – Sospensione	4
Art. 14 – Revoca.....	5
Art. 15 – Uso straordinario.....	5
Art. 16 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive	5
Art. 17 – Pubblico	5
Art. 18 – Divieto di sub concessione.....	5
Art. 19 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature	6
Art. 20 – Installazioni particolari.....	6
Art. 21 - Certificazione sicurezza e agibilità impianti.....	6
TITOLO III - TARIFFE	6
Art. 22 - Determinazione tariffe	7
Art. 23 - Modalità di pagamento	7
Art. 24 – Uso gratuito degli impianti.....	7
Art. 25 – Penalità	7
Art. 26 – Norme transitorie e finali.....	8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **“impianto sportivo”**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **“spazio sportivo”**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **“attività sportiva”**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **“assegnazione in uso”**, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **“tariffa”**, la somma che l'utente deve versare alla A.C. per l'utilizzo dell'impianto salvo diverse concessioni ai fini di utilità sociale.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale: dette strutture sono destinate ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

2. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini ed integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

3. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.

4. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando, ove possibile, appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce, altresì, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale ad esclusione, naturalmente, di quelli già sottoposti ovvero da sottoporre, su scelta dell'amministrazione, ad apposite procedure di affidamento in gestione a lungo termine.

Art. 4 – Definizione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da quegli spazi e strutture che sono finalizzate alla pratica dell'attività sportiva ed assolvono funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità,

in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servito.

2. Gli impianti sportivi comunali sono debitamente individuati dagli uffici competenti e sono destinati all'uso pubblico e per attività di interesse pubblico; servono alla pratica di sport agonistici, dilettantistici e professionistici e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

3. A mero titolo esemplificativo, sono impianti sportivi comunali le palestre delle scuole con relativi annessi e i campi sportivi comunali con relativi servizi e impianti annessi.

Art. 5 - Definizione attività di interesse pubblico

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Sono, pertanto, da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e Federazioni Nazionali;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 6 – Destinatari della concessione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso, ai termini e condizioni indicate nel Titolo II del presente regolamento, ai seguenti soggetti:

1. agli Istituti scolastici;
2. a società sportive dilettantistiche, associazioni iscritte al registro pubblico del Coni, enti di promozione sportiva, federazione sportive, discipline associate al Coni aventi sede nel territorio comunale;
3. alle società sportive ovvero alle associazioni aventi sede nel territorio comunale e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 50% degli iscritti totali;
4. alle società sportive ovvero alle associazioni impegnate in competizioni amatoriali;
5. alle associazioni che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 7 - Concessione in uso

1. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle associazioni/società indicate al precedente art. 6 solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo e, comunque, nel rispetto del principio della massima disponibilità.

2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Art. 8 - Modalità di assegnazione

1. Gli interessati, ovvero i soggetti indicati al precedente art. 6, che intendano usufruire degli impianti sportivi comunali sono tenuti a presentare la domanda utilizzando il modulo predisposto dall' A. C. ed allegato al presente regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante/responsabile/presidente dell'associazione/società sportiva e con il quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento (ALLEGATO A).

2. La domanda va presentata nel periodo compreso tra il 1 giugno al 31 luglio di ciascun anno (domanda valevole per l'anno/stagione sportiva successiva).

3. La Giunta definisce con proprio atto le assegnazioni delle strutture sportive entro il successivo 30 settembre e stabilisce il programma dell'orario di utilizzo dell'impianto, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società/associazioni impegnate nell'organizzazione ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale e regionale;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili, valore riferito alla stagione sportiva precedente appena concluso;
- società che praticano in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.

4. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo. Ad ogni buon conto, l'associazione si fa carico di effettuare ogni opportuna comunicazione all'Istituto Scolastico cui la struttura sportiva fa eventualmente capo.

5. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità oraria residua delle strutture esistenti.

6. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

7. Ogni ulteriore e diversa concessione potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto e della rilevanza dell'evento sportivo proposto.

Art. 9 - Utilizzo degli impianti sportivi

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

2. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

3. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

4. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (con massimali previsti nelle convenzioni), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode (ove previsto) ed al Responsabile dell'ufficio competente, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

5. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba naturale in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori; • depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 10 - Orari di utilizzo impianti

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni o altre esigenze sportive e/o ricreative. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative autorizzazioni.

Art. 11 - Durata della concessione in uso degli impianti

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art. 12 - Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 13 – Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A. C. direttamente ovvero su proposta dell'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo), per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti oppure per necessità indifferibili. La sospensione è altresì prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa previa certificazione di tale stato di inagibilità da parte del competente settore tecnico.

2. Nei casi sopra descritti l'A. C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

Art. 14 – Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, nei casi di mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art. 8, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente attiva le procedure di revoca, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.

Art. 15 – Uso straordinario

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero modificare ovvero revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dalla stessa, previo preavviso di 15 giorni ovvero, anche senza alcun preavviso, quando sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

Art. 16 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e subordinatamente alla richiesta di apposite autorizzazioni da parte dei richiedenti.

Art. 17 – Pubblico

Il pubblico ammesso all'interno degli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi ad essi connessi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare le vigenti norme di legge e del presente regolamento nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dall'amministrazione comunale ed a controllare la corretta affluenza del pubblico.

Art. 18 – Divieto di sub concessione

Per nessun motivo, in alcuna forma o titolo, i richiedenti possono concedere ovvero consentire l'uso in sub concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo il caso di concessioni autorizzate dall'amministrazione comunale.

Art. 19 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione degli impianti, spazi e locali assegnati e, in particolare:

- osservare gli orari di apertura e chiusura;
- evitare danni all'impianto o a terzi;
- mantenere l'impianto nello stato in cui è stato ricevuto.

2. A tal fine, i richiedenti sono tenuti a segnalare ogni e qualsivoglia situazione di pericolo e qualsiasi danno alle strutture assegnate ovvero qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, anche al fine di individuare e determinare eventuali responsabilità.

3. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo assegnatario che ha utilizzato la struttura al momento del danno.

4. I richiedenti si assumono altresì, in via esclusiva e diretta, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza o, in caso di terzi, dall'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale sulle strutture medesime causi danno alla funzionalità degli stessi e dei loro accessori e pertinenze.

Art. 20 – Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, previa autorizzazione e a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione della struttura sportiva, tutta la documentazione necessaria anche relativa alle attrezzature da installare, ove prevista, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti e la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

3. Le operazioni di smontaggio delle installazioni autorizzate deve avvenire entro l'orario concesso e, comunque, nel più breve tempo possibile, immediatamente dopo il termine della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità ovvero l'utilizzo dell'impianto per altre attività.

4. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve darne comunicazione al Comune al fine di consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 21 - Certificazione sicurezza e agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi competenti. Pertanto, coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Settore Lavori Pubblici.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 22 - Determinazione tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.
2. La Giunta definisce annualmente, con proprio atto, le tariffe da applicare per l'utilizzo delle strutture sportive.
3. L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere corrisposto mensilmente dal soggetto utilizzatore all'amministrazione comunale sul conto corrente dell'ente.

Art. 23 - Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento mensile delle tariffe stabilite, rapportate al n. di giorni ed alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.
3. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.
4. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria. o cauzione.

Art. 24 – Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.
2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei giochi sportivi studenteschi ovvero per altre esigenze scolastiche.
3. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni *una tantum*, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
 - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
 - utilità sociale ovvero rilevanza della manifestazione.

Art. 25 – Penalità

1. Il mancato pagamento delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti sportivi comporta l'automatica revoca della concessione.
2. Le penali di natura economica sono comminate direttamente dall'amministrazione comunale, anche in caso di danni arrecati all'impianto, al legale rappresentante della società/associazione ovvero al richiedente: entrambi rispondono direttamente secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

3. L'amministrazione comunale si riserva ogni più ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sul corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature eventualmente installate, anche al fine di accertare la scrupolosa applicazione delle norme contenute nel presente regolamento nonché di tutta la vigente normativa.

4. ai fini innanzi indicati, i richiedenti si obbligano a fornire ai soggetti incaricati alla vigilanza e al controllo, la massima collaborazione consistente anche nel fornire tutti i chiarimenti richiesti ed ogni altra necessaria informazione e/o documentazione.

5. In caso di accertate irregolarità, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e dei relativi accessori, devono ottemperare immediatamente e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, alle disposizioni impartite dai responsabili alla vigilanza e dagli uffici competenti, al fine di evitare eventuali ulteriori pregiudizi ai beni di proprietà comunale.

Art. 26 – Norme transitorie e finali

Tutte le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento devono intendersi espressamente abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e modi stabiliti dalle vigenti norme e regolamenti comunali.